



Proponente

ILSA PACIFICI Remo S.p.A.

Società per Azioni con socio unico

Sede legale

Via Trezza, 19

30027 San Donà di Piave (VE)

Ubicazione impianto

Via Trezza, 19 - 30027 - San Donà di Piave (VE)

Censuario di San Donà di Piave - Foglio 51 - Mappali 158, 1506

Progetto

**INSERIMENTO OPERAZIONI DI
RECUPERO IN UN IMPIANTO DI SOLA
MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI**

**Verifica di assoggettabilità a procedura
di VIA ex art. 20 Dlgs 152/06**

Oggetto



ALLEGATI DOCUMENTALI

Proponente

Studio Tecnico Arch. Matteo DIANESE

P.za Rizzo, 51/1 - 30027 San Donà di Piave (VE) Tel 0421222553 - Fax 04211880213 Web: www.studiodianese.it
E-Mail: m.dianese@studiodianese.it - E-Mail certificata: m.dianese@pec.it - Account Skype: mdianese

Pratica Prot. N. 037.16-058.An Revisione N. Rev.0 - Agosto 2016 - Nome file Progetto v1.0.dwg

 SOGGETTO PROPONENTE I.L.S.A. PACIFICI REMO S.p.A a Socio UNICO	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO INSERIMENTO OPERAZIONI DI RECUPERO IN UN IMPIANTO DI SOLA MESSA IN RISERVA RIFIUTI INERTI	PROGETTISTA ARCHITETTO MATTEO DIANESE 
---	--	--

ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI

1. Iscrizione al Registro Provinciale N. 354 – Prot. N. 86574-12 del 27.09.2012
2. Determina di autorizzazione emissioni in atmosfera N. 3782-2012 - Prot. N. 111371/2013 del 14.12.2012
3. Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura N. 899 – Prot. N. 12657 del 02.08.2012

REGIONE VENETO CITTÀ METROP. VENEZIA COMUNE SAN DONÀ DI PIAVE	DENOMINAZIONE ELABORATO ALLEGATI DOCUMENTALI ELENCO ALLEGATI DOCUMENTALI	DATA 08-2016 REVISIONE 0 PAGINA 2 DI 2
---	---	--



PROVINCIA DI VENEZIA

Politiche Ambientali

Resp. Procedimento: dott.ssa Sofia Memoli ☎ 0412501203
Resp. Istruttoria: dott.ssa Valentina Bugno ☎ 0412501250

Venezia, 27 SET. 2012

Prot. n° 86574-12
Classificazione: XII-1

Oggetto: Dati di iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti
Ditta: ILSA PACIFICI REMO S.P.A (P.IVA 00180910275)
Sede Legale: Via Trezza, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Sede Impianto: Via Trezza, 19 - 30027 San Donà di Piave (VE)
Comunicazione per attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. 152/2006



RACCOMANDATA A/R

PROVINCIA DI VENEZIA
SETTORE POLITICHE AMBIENTALI

CONCEGNATO IL 28 SET. 2012

Alla Ditta
ILSA PACIFICI REMO SPA
Via Trezza, 19
30027 San Donà di Piave (VE)

e. p.c.

Al Sig. Sindaco
del Comune di
San Donà di Piave VE

Al Direttore
del Dipartimento A.R.P.A.V.
Provinciale di Venezia
Via Lissa, 6
30174 Mestre (VE)

Vista la Comunicazione di rinnovo attività di recupero di rifiuti non pericolosi per modifiche sostanziali di cui al D.M. 05/02/1998, da svolgersi presso l'impianto situato in Via Trezza, 19 - San Donà di Piave (VE), presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in data 14/05/2012, ed acquisita agli atti con prot. n. 42484 del 14/05/2012 dalla ditta Ilsa Pacifici Remo SpA avente sede legale in Via Trezza, 19 - San Donà di Piave (VE);

Visto che con determina prot. n. 56349 del 21/06/2012 l'Unità Operativa Tutela dell'Ambiente, a seguito dell'analisi dell'istanza di attivazione della procedura di asseverazione di non incidenza presentata dalla ditta, ha accolto positivamente tale asseverazione in merito alla non significatività sulla rete natura 2000;

Vista la nota prot. n. 72469 del 08/08/2012 con la quale la ditta ha trasmesso le integrazioni alla comunicazione di rinnovo attività per modifiche sostanziali;

Considerato che in data 10.01.2012 è entrata in vigore la Delibera di Giunta Regionale n. 2229 del 20.12.2011 relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti, che sostituisce e modifica i criteri individuati con la precedente DGRV n. 2528 del 14 Luglio 1999;

Visto che la sopracitata delibera n. 2229/2011 prevede che "gli impianti che esercitano l'attività di recupero di rifiuti ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. 125/2006 e s.m.i., devono adeguare le garanzie finanziarie entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R. delle presenti disposizioni o, qualora il termine sia inferiore, in coincidenza con la prima modifica relativa alle operazioni di recupero come da iscrizione nell'apposito registro di cui all'art. 216, del D.Lgs. 216/2006";

Considerato che al p.to 6.1.2 della sopracitata DGRV n. 2229/11 si stabilisce che le garanzie finanziarie da prestare a favore della Provincia competente per il territorio sono dovute anche per gli stoccaggi a servizio degli impianti, e quindi per le quantità massime stoccabili di messa in riserva funzionali al trattamento di recupero, oltre che per i quantitativi di sola messa in riserva;

Vista la nota ricevuta in data 31/08/2012 ed acquisita con prot. n. 78415 del 31/08/2012, con la quale la ditta ha trasmesso le garanzie finanziarie dovute per l'attività di messa in riserva.

Vista l'attestazione di regolare prestazione delle garanzie finanziarie a favore della Provincia di Venezia per le attività di gestione di rifiuti ai sensi del D.Lgs. 152/2006, DGRV 2229/2011 e DGP 2008/00068 datata 26/09/2012, prot. 86508 del 27/09/2012.

Preso atto dell'avvenuta iscrizione per la ditta in oggetto al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti, ai sensi del comma 3, art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.M. 05.02.1998 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il DPR n. 445/2000 e s.m.i.

SI ATTESTA

che la ditta Ilsa Pacifici Remo SpA (P.IVA 00180910275) avente sede legale in Via Trezza, 19 - San Donà di Piave è iscritta al n. 354 del Registro Provinciale delle Imprese che effettuano Recupero di Rifiuti relativamente all'impianto sito in Via Trezza, 19 - San Donà di Piave (VE).

La ditta può svolgere tale attività presso l'impianto in oggetto nel rispetto:

1. delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
2. delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05.02.98 e s.m.i.
3. di quanto dichiarato nella comunicazione di rinnovo attività trasmessa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e secondo le modalità di seguito indicate:

	Paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 Suballegato I	Codice CER	Attività recupero		Quantità	
			Paragrafo DM 05/02/1998 e s.m.i. Allegato 1 (Suballegato I)	Codice attività	Quantità annua (T/anno)	Quantità massima stoccabile (t)
1	7.1	101311	7.1.3	R13	5990	250
		170101				
		170102				
		170103				
		170802				
		170107				
		170904				
		200301				

Impianto: Via Trezza, 19 ; Fg. 51 Mapp 1407 (porzione)



PROVINCIA
DI VENEZIA


Dati relativi all'iscrizione nel Registro Provinciale delle ditte che svolgono attività di recupero ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006:

<i>Numero iscrizione Registro Provinciale</i>	<i>354</i>
<i>Quantità annua totale di rifiuti trattati</i>	<i>5990</i>
<i>Capacità massima di rifiuti stoccabili nell'impianto prima del trattamento</i>	<i>—</i>
<i>Capacità massima di rifiuti stoccabili sottoposti a sola messa in riserva</i>	<i>250</i>
<i>Validità dell'iscrizione</i>	<i>dal 14/05/2012 al 13/05/2017</i>

PRESCRIZIONI:

- La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa Responsabilità Civile Inquinamento versato annualmente entro 30 giorni dal rinnovo;
- Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli Organi di Controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto;
- La comunicazione di rinnovo per l'attività di recupero di rifiuti dovrà essere presentata almeno 90 giorni prima della scadenza dell'iscrizione sopra indicata;
- L'iscrizione al Registro provinciale per l'attività di recupero dei rifiuti non esonera la ditta dall'ottenimento di ulteriori provvedimenti di competenza di altri Enti, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività;
- Ai sensi dell'art. 40, comma 3 del DPR n. 445/2000 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

Il Funzionario Tecnico
- Dott.ssa Sofia MEMOLI -



Il presente attestato è rilasciato al Comune ed all'ARPAV ai fini dell'acquisizione d'ufficio.



**PROVINCIA
DI VENEZIA**



Provincia di Venezia

AMBIENTE

Determinazione N. 3782/2012

Responsabile del procedimento CHIOSI FRANCESCO

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 RINNOVO AI SENSI DELL'ART. 281 COMMA 1 LETT. A) E ART. 269. DITTA ILSA PACIFICI REMO S.P.A. COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE VIA TREZZA 19.

Il dirigente

Visto che:

con prot. n. 20998 del 7 luglio 1989 è stata acquisita agli atti della Regione Veneto la richiesta di autorizzazione, presentata ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 203/88, della ditta ILSA Pacifici Remo S.p.A., con sede legale in S. Donà di Piave - Via Trezza n. 11, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dall'impianto di produzione di conglomerato bituminoso e di calcestruzzo, all'indirizzo citato in oggetto;

con prot. n. 60826 del 18.09.2003 è stato rilasciato il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia con cui si autorizzava la ditta stessa, ai sensi del D.P.R. 203/88 - art. 12, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 del suddetto impianto;

la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 attribuisce alle Province le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione degli impianti ad uso industriale o di pubblica utilità, di cui al D.P.R. 24.5.1988, n. 203, ai sensi degli artt. 6, 12 e 15;

il D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 disciplina, nella parte quinta, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed abroga all'art. 280, tra gli altri, il D.P.R. 203/88, il D.P.R. 25.7.1991 ed il D.M. 44/04;

l'art. 281 c. 1 del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152 prevede che i gestori degli impianti autorizzati ai sensi del D.P.R. 203/88, anche in via provvisoria o in forma tacita, devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 269 entro i termini indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo articolo;

tutti gli stabilimenti esistenti alla data del 1° Luglio 1988, autorizzati anche in via provvisoria o in forma tacita, devono presentare la domanda di autorizzazione entro il 31.12.2011, così come previsto all'art. 281 c. 1 lett. a) del D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152;

l'art. 281 c. 1 del D.Lgs. 152/06 prevede inoltre che, se la domanda di autorizzazione è presentata nei termini, l'esercizio degli impianti può essere proseguito fino alla pronuncia dell'autorità competente;

con prot. n. 2422 del 10.01.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di autorizzazione della ditta stessa, presentata ai sensi dell'art. 281 c. 1 lett. a) e art. 269 del D.Lgs. 152/06, per la prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988;



con prot. n. 99373 del 08.11.2012 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la documentazione integrativa, richiesta con nota prot. n. 87644 del 02.10.2012, con cui la ditta, tra le altre cose, ha prodotto l'attestazione del Comune della variazione del numero civico dello stabilimento, passato dal n. 11 al n. 19;

le prescrizioni delle autorizzazioni possono essere modificate in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, nonché all'evoluzione della situazione ambientale;

le emissioni provenienti dal camino n. 1, afferente alla caldaia a gasolio adibita al riscaldamento del bitume, non necessitano di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. IV – Parte I, c. 1, lett. bb);

sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, ai sensi della L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche;

con deliberazione n. 230 del 29.12.2010, la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi della Provincia che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano la Provincia verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

il Tavolo Tecnico Zonale nella seduta del 2 ottobre 2006, con verbale n. 70099 del 4.10.2006, in attuazione del PRTRA, ha stabilito che, in sede di autorizzazione di nuovi impianti o di modifica di impianti esistenti, per gli inquinanti PTS, SOV, NO2, IPA e benzene, le concentrazioni all'emissione non dovranno essere superiori al 70 % di quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;

DETERMINA

- 1 - Il decreto del Dirigente del Settore Politiche Ambientali della Provincia di Venezia n. 60826 del 18.09.2003 viene sostituito dal presente provvedimento;
- 2 - La ditta **ILSA PACIFICI REMO S.p.A.**, con sede legale in SAN DONA' DI PIAVE - Via Trezza 19, è autorizzata, ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 comma 1 lett. a) e art. 269, alla prosecuzione delle emissioni esistenti alla data del 1° Luglio 1988 provenienti dallo stabilimento citato in oggetto, come da progetto allegato all'istanza ed eventuali integrazioni.
I punti di emissione autorizzati sono identificati con i n. 2 e 3.
- 3 - L'autorizzazione rilasciata ha validità per 15 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento ed il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, che deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
- 4 - Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) le concentrazioni all'emissione degli inquinanti dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I, nonché rispettare quanto stabilito dal T.T.Z. con verbale n. 70099 del 4.10.06, citato in premessa. In particolare per gli inquinanti riportati nella seguente tabella dovranno essere rispettati i limiti ivi previsti;

Camino (n.)	Provenienza effluente	Inquinante	Flusso di massa (g/h)
2	Produzione conglomerati bituminosi	Polveri	120
		Ossidi azoto	1310
		Ossidi zolfo	2440
		COV	100
3	Silos	Polveri	20

- b) la ditta dovrà provvedere ad eseguire analisi biennali alle emissioni corrispondenti ai camini n. 2 e 3. Tali determinazioni, relative ad un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi, dovranno essere effettuate nelle condizioni di esercizio più gravose e corredate da una scheda tecnica firmata dal

- legale rappresentante che attesti le condizioni di esercizio dell'impianto durante le prove. I relativi certificati dovranno essere tenuti presso lo stabilimento, allegati al registro di cui alla lettera l), a disposizione delle autorità di controllo per le verifiche che verranno ritenute necessarie. Dovranno essere comunicate di volta in volta, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
- c) entro 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà pervenire a questa Amministrazione copia dei certificati di analisi alle emissioni afferenti al camino n. 2, relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, sui parametri indicati nella tabella di cui alla lettera a). Le analisi dovranno essere eseguite da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. - Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare;
 - d) dovrà essere effettuata la manutenzione periodica dei filtri di abbattimento delle polveri al camino n. 3, con sostituzione degli stessi con cadenza idonea. Tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere riportate nel registro di cui alla lettera l);
 - e) nelle fasi di movimentazione delle materie prime dovranno essere adottate tutte le procedure atte a minimizzare le emissioni diffuse di polveri, secondo quanto previsto alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;
 - f) le aree dello stabilimento destinate agli spostamenti delle autobetoniere dovranno essere periodicamente bagnate al fine di ridurre la dispersione di polveri;
 - g) entro e non oltre 360 giorni dal ricevimento del presente provvedimento dovrà essere realizzata una barriera arborea perimetrale allo stabilimento secondo modalità concordate con il Comune competente per territorio;
 - h) entro e non oltre 360 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, lo stabilimento dovrà essere dotato di un'area di lavaggio delle autobetoniere o degli autoarticolati con cassone per il trasporto degli inerti opportunamente attrezzata e situata in prossimità dell'uscita;
 - i) entro e non oltre 360 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, le acque di bagnatura dei cumuli e dei piazzali e le acque di lavaggio impianti, prima del loro invio in fognatura o altro corpo recettore, dovranno essere raccolte e trattate previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni;
 - j) l'attività di recupero di rifiuti in regime di comunicazione deve essere effettuata dalla ditta ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006;
 - k) entro e non oltre 360 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dovrà essere installato un impianto mobile per la bagnatura dei cumuli;
 - l) la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso lo stabilimento, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento dei punti di emissione n. 2 e 3.
- 5 - I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06.
 - 6 - Tutti i camini autorizzati dovranno essere dotati di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti e dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nel presente provvedimento.
 - 7 - Gli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW sono soggetti alla disciplina del D.Lgs. 152/06, parte V - Titoli II e III.
 - 8 - Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti.
 - 9 - Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.
 - 10 - Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

- 11 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 12 - Il presente provvedimento viene consegnato alla Ditta in oggetto e trasmesso al Comune competente per territorio e al Dipartimento Provinciale di Venezia dell' A.R.P.A.V.

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN

La presente copia è posta al n. 4
per il deposito presso l'Archivio
edilesc. del Comune di Venezia
44/72001
Venezia il 4.01.2013

IL DIRIGENTE
f.to MASSIMO GATTOLIN



DIPARTIMENTO DI VENEZIA
UFFICIO REGIONALE A.R.P.A.V.

15 GEN. 2013
CONSEGNA TO II



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

RACCOMANDATA A/R

ANTICIPATA A MEZZO FAX AL N. 0421-42644 (DITTA.)

N° 12659 /PR/ms di prot.

San Donà di Piave, 2 agosto 2012

Oggetto: Autorizzazione allacciamento/scarico in rete fognaria pubblica gestita da A.S.I. S.p.A.
Azienda **Ilsa Pacifici Remo Spa** - Insediamento di
San Donà di Piave (VE) Via Trezza, 19
Pratica n° 8765
Trasmissione documentazione

Spett. le Ilsa Pacifici Remo Spa

30027 San Donà di Piave (VE)
Via Trezza, 19

In riferimento alla pratica di autorizzazione di cui all'oggetto, si comunica che la richiesta è stata accolta, pertanto si invia/no in allegato il/i documento/i autorizzativo/i relativo/i.

Distinti saluti.

**IL COORDINATORE DELLA SEZIONE
CONTROLLO E SVILUPPO TECNOLOGICO DEI PROCESSI**
Dott. Patrizia Ragazzo


All. 2

DOC_33_LAccoAutrz_I

Pag. 1 / 1



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

N° 12657 /FB/ms di prot.

San Donà di Piave, 2 agosto 2012

Oggetto: Autorizzazione allo scarico in rete fognaria pubblica gestita da A.S.I. S.p.A.
Azienda **Ilsa Pacifici Remo Spa** – Insediamento di
San Donà di Piave (VE) Via Trezza, 19
Pratica n°8765 - Autorizzazione n°899
Utenza n°027977 - 044924
Concessione Acque Reflue Industriali e/o Acque Meteoriche

In riferimento alla richiesta inoltrata in data 25/03/2011 da Pacifici Mauro, in qualità di Titolare/Legale rapp. della ditta Ilsa Pacifici Remo Spa (P.IVA 00180910275) con sede in Via Trezza, 19 30027 San Donà di Piave (VE)

Premesso che:

- costituisce diritto prioritario l'allacciamento di utenze di tipo civile per cui le autorizzazioni di apporti diversi dalle acque reflue domestiche, in quanto subordinate alle capacità residue dell'impianto di trattamento, sono da considerarsi atti transitori e revocabili;
- è obbligo del gestore escludere dalla fognatura apporti di acque che già rispettino i requisiti di qualità per l'immissione in corpi idrici superficiali, per cui lo scarico di acque meteoriche può essere ammesso transitoriamente e solo in caso di impossibilità e/o eccesso di oneri tecnici di realizzazione;
- nella fattispecie della fognatura impropria l'ammissibilità è subordinata al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente per lo scarico in acque superficiali

Considerato l'insediamento in oggetto e visti :

- la documentazione prodotta
- i requisiti normativi cogenti in materia, sia a livello nazionale che regionale
- la convenzione per il servizio di gestione e realizzazione delle opere fognarie e depurative, stipulata tra il Comune e l'Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A.,

acquisiti inoltre i pareri favorevoli delle competenti sezioni tecniche aziendali relativamente al recapito in pubblica fognatura delle

- ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA
- ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO PIAZZALI E SUPERFICI ESTERNE

il Direttore Generale

AUTORIZZA


l'immissione in pubblica fognatura delle acque sopra indicate provenienti dallo stabilimento di Via Trezza, 19, comune di San Donà di Piave, censito catastalmente Foglio 51, Mappale 158-1407 e nel quale viene svolta l'attività di *Stoccaggio/trattamento Materiali Inerti - Lavaggio Automezzi*, nella/e condotta/e di Via Trezza - San Donà di Piave, Fognatura lato est canale Molina - San Donà di Piave, Fognatura lato est canale Molina - San Donà di Piave,

DOC_17_Autrz_1

Pag. 1/2



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

Fognatura lato est canale Molina - San Donà di Piave, Fognatura lato ovest canale Molina - San Donà di Piave

Al titolare dello scarico/chi è fatto obbligo di:

- garantire il mantenimento della tipologia di immissione, ovvero assicurare che nulla vari in termini di qualità dello scarico, che dovrà essere costituito esclusivamente dalle acque sopra esplicitate.
- denunciare tempestivamente ad ASI S.p.A. qualunque variazione di attività esercitata, nonché qualsivoglia modifica nella struttura e consistenza dell'allacciamento;
- consentire l'accesso al personale tecnico di ASI preposto ai controlli, per eventuali interventi si rendessero necessari ad accertare non conformità presunte;
- rispettare quanto previsto nei documenti tecnici prescrittivi allegati alla presente o loro successive modificazioni ;

Si fa presente che eventuali deroghe previste nelle citate prescrizioni devono ritenersi del tutto provvisorie e potranno essere revocate in qualunque momento ad insindacabile giudizio dell'Ente Gestore.

La presente autorizzazione ha validità fino al 02/08/2016 e la richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata ai sensi del D. Lgs 152/06 un anno prima della data di scadenza.

L'inottemperanza agli obblighi e alle prescrizioni tecniche impartite , nonché il mancato rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento cogenti, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, potranno dare adito alla sospensione o revoca della presente autorizzazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Ferdinando Babato


All.: 1

DOC_17_Autrz_I

Pag. 2/2



azienda servizi integrati



Gruppo contrattuale
Piave Servizi

N° 12658 /FB/ms di prot.

San Donà di Piave, 2 agosto 2012

Oggetto: Autorizzazione all'allacciamento in rete fognaria pubblica gestita da A.S.I. S.p.A.
Azienda **Ilsa Pacifici Remo Spa** – Insediamento di
San Donà di Piave (VE) Via Trezza, 19
Pratica n°8765 – Autorizzazione S.I.S.I.
Utenza n°027977 - 044924
Servizi Igienici Stabilimento Industriale

In riferimento alla richiesta inoltrata in data 25/03/2011 da Pacifici Mauro, in qualità di Titolare/Legale rapp. della ditta Ilsa Pacifici Remo Spa (P.IVA 00180910275) con sede in Via Trezza, 19 30027 San Donà di Piave (VE),

visti:

- la documentazione prodotta, ed accertato che trattasi di scarico di acque reflue provenienti dai soli servizi igienici e/o assimilabili alle domestiche
- i requisiti normativi cogenti in materia, sia a livello nazionale che regionale
- la convenzione per il servizio di gestione e realizzazione delle opere fognarie e depurative, stipulata tra il Comune e l'Azienda Servizi Integrati A.S.I. S.p.A.

acquisiti inoltre i pareri favorevoli delle competenti sezioni tecniche aziendali, il Direttore Generale di ASI S.p.A.

AUTORIZZA

l'allacciamento alla pubblica fognatura per le acque reflue provenienti dai servizi igienici e/o assimilabili alle domestiche dello stabilimento di Via Trezza, 19, comune di San Donà di Piave, censito catastalmente Foglio 51, Mappale 158-1407 ed adibito a Stoccaggio/trattamento Materiali Inerti - Lavaggio Automezzi, nella condotta di Via Trezza San Donà di Piave

Al titolare dello scarico **è fatto obbligo di:**


- garantire il mantenimento della tipologia di immissione, ovvero assicurare che nulla vari in termini di qualità dello scarico, che dovrà provenire esclusivamente dai servizi igienici e/o rispettare i requisiti di assimilabilità alle acque reflue domestiche;
- denunciare tempestivamente ad ASI S.p.A. qualunque variazione di destinazione d'uso dell'immobile o di attività esercitata, nonché qualsivoglia modifica nella struttura e consistenza dell'allacciamento;
- consentire l'accesso al personale tecnico di ASI preposto ai controlli, per eventuali interventi si rendessero necessari ad accertare non conformità presunte;
- presentarsi entro la scadenza prevista dall'Autorizzazione allo scarico concessa per le Acque Reflue Industriali per dare evidenza del mantenimento o meno dell'assetto esistente al momento della concessione della presente.

DOC_17_Autrz_SIS/

Pag. 1/2



azienda servizi integrati




Gruppo contrattuale
Piave Servizi

L'ottemperanza alle prescrizioni sopra riportate e/o in altra forma impartite, nonché il rispetto delle disposizioni di legge o di regolamento cogenti, costituiscono elemento imprescindibile per la validità del presente atto, ovvero, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa vigente, in caso di inadempienza la presente autorizzazione potrà essere sospesa o revocata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Ing. Ferdinando Babato

All.: nessuno



Allegato all'autorizzazione allo scarico n°899 del 02/08/2012

Revisione 0

PRESCRIZIONI TECNICHE
REQUISITI DI MANTENIMENTO AUTORIZZAZIONE

PRESCRIZIONI GENERALI

PG 01 - La validità dell'autorizzazione è vincolata al rispetto di tutte le disposizioni sotto specificate nonché di tutte le prescrizioni impartite nel corso dell'istruttoria autorizzativa.

DIV 01 - E' assolutamente VIETATO lo scarico in pubblica fognatura di acque e REFLUI DIVERSI da quelli regolarmente autorizzati così come l'immissione di RIFIUTI di qualsiasi natura e provenienza, compresi quelli di origine domestica trattati con apparecchi dissipatori/trituratori.

TR 01 - I sistemi di DEPURAZIONE adottati non possono trattare REFLUI diversi da quelli per cui sono stati progettati e regolarmente autorizzati.

AN 01 - Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche di regolamento relative all'attività, ove previsto, la Ditta è tenuta ad effettuare nel pieno esercizio dell'attività lavorativa, la CARATTERIZZAZIONE delle acque reflue per i parametri e con le frequenze indicate per ciascuna tipologia di SCARICO. Gli esiti delle caratterizzazioni, opportunamente formalizzati, devono pervenire ad A.S.I. S.p.A. entro 45 giorni consecutivi dall'esecuzione del prelievo.

AN 02 - CAMPIONAMENTO ed ANALISI devono essere effettuati da un laboratorio esterno, ovvero non appartenente alla DITTA né in qualche modo ad essa associato, accreditato ACCREDIA ai sensi della norma UNI CEI ENV ISO/IEC 17025 per almeno il 70 % delle prove analitiche richieste.

Il REFERTO analitico, che insieme al verbale di prelievo deve essere trasmesso ad A.S.I., deve riportare i RIFERIMENTI all'ACCREDITAMENTO e l'INCERTEZZA associata ai risultati. Si allega a titolo esemplificativo un elenco dei principali Laboratori Accreditati del territorio.

AN 04 - Il CAMPIONAMENTO deve essere effettuato nell'arco di 3 ore prelevando ogni 20 minuti un'aliquota significativa dello scarico in esame e mescolando in seguito le aliquote in un campione medio composito finale. In casi particolari adeguatamente motivati, può essere effettuato in tempi diversi.

AN 05 - Salvo dove diversamente specificato i PARAMETRI dovranno rispettare i VALORI LIMITE previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o, se diversamente disciplinati, quelli stabiliti dai regolamenti territoriali vigenti. Tutti gli SCARICHI che anche indirettamente recapitano in acque superficiali dovranno rispettare i valori limite previsti per questa tipologia di ricettore. Le condizioni di conformità non dovranno in alcun modo essere conseguite per mezzo di una diluizione dello scarico.

AN 06 - Congiuntamente alla RICHIESTA di RINNOVO dovrà essere presentata una caratterizzazione degli scarichi recente. La caratterizzazione dovrà essere effettuata entro i due mesi precedenti alla domanda di rinnovo.

STR 02 - STRUMENTI di MISURAZIONE prescritti allo scarico dovranno essere mantenuti in condizioni di perfetto funzionamento, eventuali anomalie o guasti che ne compromettano la

All.: nessuno

Ilsa Pacifici Remo Spa di San Donà di Piave

ALL_20_Prescrizioni_M

Pag. 1 di 3



funzionalità dovranno essere comunicati ad A.S.I. S.p.A. via mail o a mezzo fax. Nel caso in cui siano prescritti dei sigilli, la loro apertura dovrà parimenti essere formalmente autorizzata.

STR 03 - Nel caso di AUTOCAMPIONATORE esso dovrà prelevare campioni medi composti giornalieri (*volume minimo 1.5 Litri giorno*) garantendo la conservazione di almeno 6 giorni consecutivi.

PG 02 - La Ditta è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico per i sopralluoghi di verifica da parte di personale tecnico A.S.I. identificato da apposito tesserino.

REFLUI INDUSTRIALI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ PRODUTTIVA

- 02 PZ01- L'area di LAVAGGIO AUTOMEZZI deve essere adeguatamente perimetrata con sistemi di raccolta e pendenze tali da garantire il convogliamento di tutte le acque reflue derivanti dall'attività al successivo sistema di trattamento.
- 02 TR01 - Al fine di garantire la conformità qualitativa dello scarico, le acque reflue provenienti dall'attività di LAVAGGIO AUTOMEZZI dovranno essere depurate adottando in tutto o in parte, in funzione del dimensionamento e complessità dell'attività stessa, la seguente tipologia di trattamenti: DECANTAZIONE, DISOLEATURA, TR. CHIMICO-FISICO/OSSIDAZIONE, FILTRAZIONE SU CARBONE ATTIVO. La filiera di trattamenti dovrà garantire in particolare la massima efficacia di rimozione per SOLIDI SOSPESI, TENSIOATTIVI, IDROCARBURI e METALLI
- 22 DV03 - Data la presenza di un recettore alternativo e poichè il sistema di lavaggio automezzi non prevede l'impiego di sostanze inquinanti, in subordine al NULLA OSTA idraulico del Consorzio di Bonifica e all'autorizzazione provinciale, tutti i reflui industriali dovranno essere convogliati in corpo idrico superficiale entro il prossimo rinnovo autorizzativo

AUTOLAVAGGIO

Parametri di Caratterizzazione


	Limite di Legge	Frequenza
Cromo totale		1 ogni 4 anni
Effetto inibitorio con <i>Vibrio fischeri</i>		1 ogni 4 anni
Ferro		1 ogni 4 anni
Idrocarburi		1 ogni 4 anni
pH		1 ogni 4 anni
Piombo		1 ogni 4 anni
Rame		1 ogni 4 anni
Richiesta Chimica di ossigeno (COD)		1 ogni 4 anni
Solidi sospesi totali		1 ogni 4 anni
Tensioattivi anionici		1 ogni 4 anni
Tensioattivi non ionici		1 ogni 4 anni
Tensioattivi totali		1 ogni 4 anni
Zinco		1 ogni 4 anni

All.: nessuno

Ilsa Pacifici Remo Spa di San Donà di Piave

ALL_20_Prescrizioni_M

Pag. 2 di 3



ACQUE METEORICHE

- 03 PZ02 - Poiché il dilavamento delle sostanze pregiudizievoli per l'ambiente non si esaurisce con le acque di prima pioggia, tutte le acque METEORICHE dovranno essere opportunamente trattate prima di essere scaricate.
- 03 TR03 - Il sistema di depurazione di tutte le acque meteoriche di dilavamento dovrà prevedere un sistema di SEDIMENTAZIONE – DISOLEATURA dimensionato ai sensi della norma UNI EN 858 per garantire il trattamento di almeno 20 Litri/s ogni 1.000 m2 di superficie dilavata.
- 03 TR04 - Qualora la separazione tra pluviali pulite e potenzialmente inquinate non fosse tecnicamente possibile, i trattamenti di disinquinamento adottati dovranno tener conto di tutti gli apporti idraulici recapitanti nella rete di raccolta delle acque meteoriche (tetti e coperture, transito, piazzali).
- 22 DV04 - Data la presenza di un recettore alternativo e in considerazione dei trattamenti predisposti per le acque di dilavamento dei piazzali di deposito inerti, in subordine al NULLA OSTA idraulico del Consorzio di Bonifica e all'approvazione della Provincia, tutte le acque di dilavamento dovranno essere convogliate in corpo idrico superficiale entro il prossimo rinnovo autorizzativo.

COMPLESSIVO SUPERFICI

- TR 06- Data la SUPERFICIE esterna sottoposta all'azione di dilavamento delle acque meteoriche di estensione SUPERIORE a 5.000 m2, in occasione di qualunque significativo intervento di ristrutturazione, la Ditta dovrà adottare un sistema di LAMINAZIONE idraulica delle portate della dimensione minima di 25 m3 ogni 1.000 m2 di superficie esposta al dilavamento.

SCADENZE

- SC 01 – La Ditta è tenuta ad ottemperare a quanto sopra prescritto ai punti 22DV03 e 22DV04 entro 3 anni dalla data di ricevimento della presente inviando ad A.S.I. S.p.A. opportuna documentazione di comprova all'atto della richiesta di rinnovo.

All.: nessuno
Ilsa Pacifici Remo Spa di San Donà di Piave
ALL_20_Prescrizioni_M

Pag. 3 di 3